

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2492

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

e col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1990

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione tra Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia sull'assistenza giudiziaria in materia civile, firmata a Varsavia il 28 aprile 1989, si ispira al modello tipico, ormai consolidato, degli accordi in materia di assistenza giudiziaria, sia pure con alcuni marginali adattamenti giustificati dall'ordinamento della controparte. Essa si applica a tutte le materie che costituiscono oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle rientranti nell'ambito del diritto commerciale, del diritto del lavoro e del diritto di famiglia: tende dunque a coprire, nella maniera più ampia possibile, il settore dei rapporti giudiziari a carattere civile che possono intercorrere tra i due Paesi.

Principio generale sancito dalla Convenzione è che i cittadini dei due Stati contraenti godono, allorché si trovano nel territorio dell'altro Stato, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica di cui beneficiano i cittadini di quest'ultimo. Si tratta della clausola della parità di trattamento giuridico, attraverso cui gli Stati tendono ad assicurare ai propri cittadini che si trovano all'estero, un'ampia protezione giuridica e le migliori condizioni per l'esercizio ed il rispetto dei propri diritti ed interessi legittimi.

Un secondo aspetto importante della Convenzione è costituito dalla norma che dà concreta applicazione al principio della parità giuridica, in forza del quale è previsto per i cittadini dei due Paesi il gratuito patrocinio, nonché l'esenzione della *cautio judicatum solvi*.

Nel merito, la Convenzione detta una regolamentazione puntuale delle varie forme di assistenza, stabilendo le condizioni e le procedure per l'esecuzione degli atti giudiziari, in particolare delle commissioni rogatorie, le notificazioni e lo scambio di informazioni, e disciplinando la materia

delle lingue da usare e quella della ripartizione delle spese.

Infine, l'accordo contiene norme esaurienti sul reciproco riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria. In particolare è disciplinata la cosiddetta competenza internazionale e sono indicati i documenti da presentare in occasione della richiesta di riconoscimento.

Per quanto riguarda le disposizioni della Convenzione che possono dar luogo ad oneri a carico del bilancio dello Stato, si osserva quanto segue.

Il gratuito patrocinio previsto all'articolo 4, comma 1, è già oggi per legge riconosciuto agli stranieri (articolo 14 del testo di legge sul gratuito patrocinio approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282). Sul punto, dunque, la Convenzione non comporta ulteriori oneri rispetto alle norme in vigore.

Anche per ciò che concerne l'esenzione dalle tasse e dalle spese di procedura (articolo 4, comma 2), la Convenzione non comporta maggiori oneri rispetto alle norme vigenti, laddove infatti è previsto per un certo procedimento l'esenzione dalle tasse (per esempio processo per lavoro), ne beneficiano allo stesso titolo sia italiani che stranieri, indipendentemente dall'esistenza di accordi internazionali in materia.

Per quanto concerne l'esenzione dalla legalizzazione (articolo 5), questa non comporta nessun onere in quanto compensato in base al principio della reciprocità.

Relativamente alle commissioni rogatorie ed alle notifiche (articoli 12 e 14) l'Italia e la Polonia sono già parti contraenti la Convenzione multilaterale dell'Aja del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile, che già prevede una esenzione dalle spese relative alle notifiche ed alle commissioni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rogatorie (articoli 7 e 16). Considerato che non è prevedibile un incremento dell'assistenza giudiziaria per effetto della presente Convenzione - che in tema di rogatorie e notifiche si limita ad integrare taluni profili tecnici della citata Convenzione dell'Aja -, deve concludersi che anche per tale profilo non vi è un aumento di spesa rispetto alla normativa vigente.

Si rileva infine che le disposizioni concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze (articolo 16 e seguenti) non comportano alcuna spesa.

Premesso quanto sopra, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI
POLONIA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA E PER IL RICONOSCIMENTO E
L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE.**

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia, desiderando facilitare l'applicazione tra i due Paesi di alcune disposizioni della Convenzione concernente la procedura civile firmata all'Aja il 1 marzo 1954, sviluppare la cooperazione nel campo della assistenza giudiziaria in materia civile e disciplinare il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, hanno deciso di concludere la presente Convenzione ed a tale scopo hanno nominato quali Plenipotenziari:

- il Presidente della Repubblica Italiana: il Ministro di Grazia e Giustizia Giuliano Vassalli,

- il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare di Polonia: il Ministro della Giustizia Łukasz Balcer,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le materie oggetto del diritto civile, ivi comprese quelle oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

ARTICOLO 2

PROTEZIONE GIURIDICA

1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda i diritti della persona ed i diritti patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorità giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Articolo 3

DISPENSA DALLA "CAUTIO IUDICATUM SOLVI"

1. Ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio di una delle Parti che promuovono o intervengono in un giudizio dinanzi alla autorità giudiziaria dell'altra Parte non può essere imposta, in ragione della loro qualità di stranieri o di non residenti o di non domiciliati nel territorio di questa ultima, alcuna "cautio iudicatum solvi" concernente le spese di procedura.

2. L'autorità giudiziaria che delibera sulla domanda di esecuzione della sentenza che condanna la persona dispensata dalla "cautio iudicatum solvi" al rimborso delle spese di procedura si limita ad accertare che la sentenza sulle spese è passata in giudicato.

ARTICOLO 4

GRATUITO PATROCINIO E DISPENSA DALLE TASSE E DAGLI ANTICIPI

I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di tale Parte, del gratuito patrocinio.

2. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano nel territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima, dell'esenzione dalle tasse ed altre spese di procedura, nonché di ogni altro beneficio previsto dalla legge.

3. I benefici previsti ai paragrafi precedenti, se dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, sono concessi sulla base di una certificazione rilasciata dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza. Nel caso in cui il richiedente non ha la residenza nel territorio delle Parti, tale certificazione è rilasciata dalla autorità competente della Parte di cui egli è cittadino, ai sensi della propria legge.

ARTICOLO 5**ESENZIONE DALLA LEGALIZZAZIONE**

Gli originali e le copie autentiche degli atti, dei documenti e delle traduzioni sono esenti da legalizzazione.

ARTICOLO 6**PERSONE GIURIDICHE**

Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, in quanto ad esse riferibili, alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di tale Parte.

TITOLO II**ASSISTENZA GIUDIZIARIA****ARTICOLO 7****OGGETTO DELL'ASSISTENZA**

Ciascuna Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, su richiesta, si impegna:

a) a prestare all'altra Parte assistenza per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti e di testimoni, all'acquisizione di perizie e all'assunzione di altre prove;

b) a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza;

c) a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per una procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

ARTICOLO 8**RIFIUTO DELL'ASSISTENZA**

L'assistenza è rifiutata se l'esecuzione della domanda può portare pregiudizio alla sovranità ed alla sicurezza della Parte richiesta o se è contraria all'ordine pubblico.

ARTICOLO 9**COMUNICAZIONI**

Le autorità competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione, sono per la Repubblica Italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Popolare di Polonia il Ministero della Giustizia. E' ammessa anche la trasmissione per via diplomatica.

ARTICOLO 10**LINGUE**

1. Le domande di assistenza sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta. Gli atti e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte richiesta, sono accompagnati da una traduzione nella lingua di tale Parte. La traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare ovvero da un traduttore giurato o da qualsiasi altra persona a ciò autorizzata in una delle due Parti.

2. Gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.

3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione e alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte sono trasmesse nella stessa lingua.

ARTICOLO 11**SPESE**

L'esecuzione dell'assistenza non può dar luogo a rimborso di spese. Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1 della presente Convenzione.

ARTICOLO 12**COMMISSIONI ROGATORIE**

1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

a) l'autorità giudiziaria richiedente;

- b) l'autorità giudiziaria richiesta, ove possibile;
- c) il procedimento per il quale è domandata;
- d) l'identità e il recapito delle parti e dei loro rappresentanti;
- e) l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
- f) ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti.

2. Qualora la commissione rogatoria ha ad oggetto l'audizione di persone, essa contiene altresì l'identità e il recapito delle stesse e le domande da porre loro.

ARTICOLO 13

ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria si applica la legge della Parte richiesta. Qualora la Parte richiedente domandi che l'esecuzione avvenga con l'osservanza di forme particolari, la Parte richiesta acconsente se e per quanto non in contrasto con la propria legge.

2. Se i dati e gli elementi forniti dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti a consentire l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta, ove possibile, provvede all'integrazione necessaria.

3. A domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta fa conoscere, in tempo utile, il luogo e la data di esecuzione degli atti oggetto della rogatoria. I rappresentanti dell'autorità giudiziaria nonché le parti processuali possono assistere all'esecuzione, purché ciò non sia in contrasto con la legge della Parte richiesta.

4. Se vi è impedimento temporaneo o definitivo all'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta informa la Parte richiedente, indicandone i motivi.

ARTICOLO 14

LA NOTIFICAZIONE DI ATTI

1. Alla notificazione di atti si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 13 della presente Convenzione.

2. La prova dell'avvenuta notificazione è data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario e dalla persona che ha consegnato l'atto o da una attestazione dell'autorità competente dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la sua qualità, la data, il luogo e le modalità della consegna. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto, di tale circostanza si fa menzione nell'attestazione.

ARTICOLO 15**COMPARIZIONE DI PERSONE NELLA PARTE RICHIEDENTE**

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nella Parte richiedente, il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.

2. Al testimone ed al perito spettano il rimborso delle spese di viaggio, nonché la corresponsione delle altre somme previste dalla legge della Parte richiedente.

3. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere perseguita, giudicata o arrestata in vista dell'esecuzione di una pena né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della libertà personale per fatti commessi prima dell'arrivo nel territorio della Parte richiedente.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento in cui sia stato comunicato dall'autorità competente che la sua presenza non è più necessaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

5. La disposizione del paragrafo 3, per quanto riguarda il divieto di perseguire e giudicare, non preclude la possibilità di un procedimento giudiziario in contumacia se tale procedimento è previsto dalla legge della Parte richiedente.

TITOLO III**RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DI SENTENZE****ARTICOLO 16****PRESUPPOSTI**

Le sentenze pronunciate in materia civile dalle autorità giudiziarie di ciascuna parte nonché le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:

a) la sentenza è stata pronunciata da una autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 17 della presente convenzione;

b) il convenuto, in caso di contumacia, è stato regolarmente citato ovvero è stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) la sentenza è passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza è stata pronunciata;

d) la sentenza non è in contrasto con altra sentenza pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;

e) non è pendente davanti all'autorità giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento un giudizio tra le stesse parti per il medesimo oggetto, instaurato anteriormente all'introduzione della domanda, davanti all'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza della quale si chiede il riconoscimento;

f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento.

ARTICOLO 17**COMPETENZA**

Ai fini della presente Convenzione l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente se esiste una delle seguenti condizioni:

a) il convenuto, alla data della presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività a carattere commerciale, industriale o di altra natura svolta nel territorio di detta Parte;

c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte, sempre che la legge della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento non vi si opponga;

d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;

e) in materia contrattuale, l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;

f) in materia di responsabilità extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;

g) in materia di obbligazione alimentare, il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, residenza o domicilio nel territorio di detta Parte;

h) in materia di successioni, il defunto era al momento della morte cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza, o in questa aveva il proprio ultimo domicilio;

1) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.

ARTICOLO 18

DOCUMENTI DA PRESENTARE

La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:

- a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
- b) una attestazione comprovante che la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva;
- c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
- e) una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione della sentenza e dei documenti sopra indicati nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

ARTICOLO 19

TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

1. Gli atti ricevuti da notaio e le transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo civile ed aventi efficacia esecutiva in una delle Parti sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

2. La parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve presentare una copia autentica dell'atto o della transazione e un documento dal quale risulti che gli stessi hanno efficacia esecutiva, con allegata una traduzione certificata conforme ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 della presente Convenzione nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione.

ARTICOLO 20

PROCEDIMENTO

1. Nei procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze, degli atti ricevuti da notaio e delle transazioni ciascuna Parte applica la propria legge.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento o sull'esecuzione si limita ad accertare se le condizioni stabilite dalla presente Convenzione sono state soddisfatte.

TITOLO IVDISPOSIZIONI FINALIARTICOLO 21

RATIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, che sarà effettuato a *Varsavia*.

2. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello in cui l'altra Parte avrà ricevuta la relativa notifica.

Fatto a *Varsavia* il *28 aprile 1969* in duplice esemplare nella lingua italiana e polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per ordine del Presidente
della Repubblica Italiana
Giuliano Vassalli



Per ordine del Consiglio di
Stato della Repubblica
Popolare di Polonia
Lukasz Balcer

